



N. 466/2016 ~~R.cam.~~ *SIQE*



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

La Corte di appello di Palermo sez. I penale composta dai signori:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) Dott. Gianfranco Garofalo | Presidente |
| 2) Dott. Gabriella Di Marco | Consigliere |
| 3) Dott. Massimo Corleo | Consigliere |

sentite le parti all'udienza dell'11 ottobre 2016, riunita in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con istanza depositata in data 13 luglio 2016, il difensore di fiducia di CONTRADA Bruno, nato a Napoli il 2.9.1931, esponeva quanto segue:

- 1) con sentenza n.623/2006 del 25 febbraio 2006, depositata il successivo 22 agosto 2006, la Corte di Appello di Palermo, Sezione prima penale, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, condannava Bruno CONTRADA alla pena di anni dieci di reclusione nonché alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale durante l'espiazione della pena poiché ritenuto responsabile del reato di concorso esterno in associazione mafiosa; la sentenza diveniva irrevocabile in data 8 gennaio 2008;
- 2) con sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo n.3 del 14 aprile 2015 (Contrada/Italia), a seguito di ricorso promosso dall'odierno istante, la Corte EDU imponeva allo Stato italiano di indennizzare il ricorrente poiché lo stesso era stato condannato con la sentenza richiamata al punto sub 1) per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in relazione a fatti commessi tra il 1979 e il 1988 e, quindi,

prima del 1994, data in cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscevano definitivamente la configurabilità giuridica del concorso esterno in associazione mafiosa all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

Secondo il ricorrente, quindi, i fatti ascritti allo stesso come concorso esterno verificatisi antecedentemente all'ottobre 1994 non potevano essere puniti non essendosi ancora consolidato un chiaro ed univoco principio giurisprudenziale anche in ordine alle condotte punibili a detto titolo;

3) ciò comporterebbe che qualsiasi condanna per concorso esterno in associazione mafiosa riferita a fatti antecedenti all'ottobre 1994 sarebbe dunque censurabile sotto il profilo della violazione del principio di irretroattività della norma penale incriminatrice, sancito dall'art.7 CEDU e, quindi, la revocabilità, da parte del giudice dell'esecuzione, della sentenza di condanna ormai divenuta irrevocabile;

4) l'interesse del ricorrente ad una pronunzia di revoca era da rinvenirsi con riferimento a tutti gli effetti accessori pregiudizievoli della sentenza di condanna: la interdizione perpetua dai pubblici uffici; il pregiudizio iscritto nel casellario giudiziale; la possibilità, in altra ipotesi di procedimento penale nei suoi confronti, di avere contestata la recidiva e di non potere usufruire del beneficio di cui all'art.163 c.p.

Fissata l'udienza in camera di consiglio per la data del 21.9.2016, a detta data il procedimento veniva rinviato, per problemi di composizione del collegio, a quella dell'11 ottobre 2016 nella quale il Procuratore Generale concludeva depositando una propria memoria scritta con allegati, sul consenso della difesa, chiedendo il rigetto dell'istanza e il difensore concludeva per il suo accoglimento.

Fatte queste premesse osserva la Corte che nonostante il diverso avviso del Procuratore Generale che invoca una pronunzia nel merito dell'istanza, si debba necessariamente esaminare la fondatezza del ricorso allo strumento disciplinato dall'art.673 c.p.p. utilizzato dal ricorrente per chiedere la revoca della sentenza di



condanna n.623/2006 del 25 febbraio 2006, divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2008.

Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal difensore del ricorrente tale ultimo strumento procedurale non è applicabile al caso che ci occupa.

La norma in questione recita:

1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [att. 193].
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento [529-532] o di non luogo a procedere [425] per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

La ratio legis della norma in esame trova il proprio fondamento nell'ineseguibilità dei provvedimenti venuti meno, cui necessariamente deve seguire il ripristino dello status quo ante, in virtù del principio di retroattività della legge più favorevole al reo.

La Suprema Corte ha ritenuto che in tema di esecuzione, l'art. 673 c.p.p. opera soltanto nel caso in cui, a seguito di innovazione legislativa o di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un'ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma, non potendo, invece, la predetta disposizione trovare applicazione, quando l'eventuale abrogazione implicita derivi da un mutamento di indirizzo giurisprudenziale, che non può costituire "ius superveniens" anche a seguito di pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Cass. (n. 13411/2013).

Il giudice dell'esecuzione, inoltre, può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di "abolitio criminis" non sia stata rilevata dal giudice della cognizione.



La S.C. ha precisato, a tal proposito, che la revocabilità della sentenza deve invece essere esclusa nella diversa ipotesi in cui, in assenza di interventi del legislatore, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata. (Sez. U, Sentenza n. 26259 del 29/10/2015).

Ed è vero che, come affermato dal difensore, che in tema di esecuzione, la revoca della sentenza di condanna opera anche, in virtù di interpretazione estensiva o analogica, nel caso d'inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale per effetto di pronuncia della Corte di Giustizia CE che ne affermi l'incompatibilità con quella comunitaria. (Sez. 3, Sentenza n. 30591 del 03/06/2014).

Senonché, la situazione venutasi a creare nel caso concreto a seguito della pronuncia da parte della Corte EDU della sentenza n.3 del 14 aprile 2015 (Contrada/Italia), su ricorso dell'odierno istante, che ha imposto allo Stato italiano di indennizzare il ricorrente, si fonda su una interpretazione comunitaria di fatto incompatibile con l'ordinamento giuridico italiano poiché la Corte rimprovera allo Stato italiano di avere condannato il Contrada per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in relazione a fatti commessi tra il 1979 e il 1988 e, quindi, prima del 1994, data in cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avrebbero riconosciuto definitivamente la configurabilità giuridica del concorso esterno in associazione mafiosa all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

Non già, quindi, per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice così come previsto espressamente dal 673 c.p.p. ma, bensì, per il principio della irretroattività delle legge penale che, si ricordi, è un principio cardine del nostro ordinamento prima di esserlo del diritto comunitario.



Ma neanche di violazione del detto principio può parlarsi nel caso di specie, apparendo, invero, illogico che tutti i giudici di prima e seconda istanza, anche in sede di rinvio, e soprattutto di legittimità, non lo abbiano rilevato.

E ciò a ragione.


Ed invero, come già prima rilevato, con sentenza n.542/2008 la Sez. 6 della Corte di Cassazione confermava quella di condanna emessa da questa Corte di Appello in data 25 febbraio 2006 nei confronti dell'odierno istante.

Uno degli specifici motivi di ricorso avverso detta sentenza aveva ad oggetto la "Violazione di legge ed omessa, insufficiente o illogica motivazione in relazione all'art. 530 c.p.p. e art. 628 c.p.p., comma 1 e artt. 110 e 416 bis c.p. con riferimento alla configurabilità del concorso dell'estraneo nel delitto di associazione mafiosa."

Il motivo di gravame affrontava il tema, senz'altro nodale, del concorso (materiale) eventuale o cd. esterno nel reato plurisoggettivo di associazione per delinquere di natura mafiosa. Tema diffusamente affrontato nelle sue implicazioni giuridico-probatorie da tutte le decisioni susseguitesi nella vicenda processuale dell'imputato Bruno Contrada (dalla sentenza 5.4.1996 del Tribunale, alla sentenza annullata 4.5.2001 della Corte di Appello di Palermo; dalla sentenza di annullamento 12.12.2002 della Corte di legittimità all'impugnata sentenza di rinvio).

Tema su cui si stagliano, come si riconosce nel ricorso, i chiari principi - ricompositivi di un lungo percorso di ricostruzione ermeneutica della peculiare fattispecie in esame - stabiliti, con riguardo a tutte le componenti strutturali del concorso esterno in associazione mafiosa, dalla esaustiva decisione delle Sezioni Unite penali del 12.7.2005, ric. Mannino.

Il ricorso muoveva obiezioni sulla stessa configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, richiamando tuttavia tesi sostanzialmente superate dalla giuri-



sprudenza più recente delle Sezioni Unite (sentenza Carnevale del 2002 e sentenza Mannino del 2005), alla quale si è riportata la sentenza della Corte di Appello, non senza riscontrare che anche la decisione del Tribunale aveva a suo tempo applicato metodiche valutative del tutto compatibili con la successiva evoluzione giurisprudenziale.

Premesso che la decisione Mannino 12.7.2005 delle S.U. costituisce la sintesi esegetica del percorso ricostruttivo degli elementi che costituiscono la fattispecie del concorso esterno o eventuale nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., sintesi cui si sono conformate anche le successive decisioni delle Sezioni semplici sulla medesima tematica (Cass. Sez. 5, 20.4.2006 n. 16493, Prinzivalli, rv. 234457; Cass. Sez. 1, 22.11.2006 n. 1073/07, Alfano, rv. 235855), rilevava la Corte di Cassazione che l'impugnata sentenza della Corte territoriale aveva tratto dal complesso del materiale probatorio inferenze che presentavano puntuale corrispondenza con i postulati teorici messi a punto dalla sentenza Mannino e, precisamente: con riguardo alla consapevolezza di metodiche e finalità dell'associazione Cosa Nostra, certamente posseduta dall'imputato in virtù dello specifico ruolo professionale ricoperto; alla capacità dell'imputato di rendersi conto dell'efficacia causale e del peso dei suoi interventi di sostegno forniti all'associazione mafiosa, di cui conosce in profondità organigramma e modalità operative ed organizzative; alle connotazioni del "contributo" reso all'associazione, evidenziando la Corte di Appello che esso proveniva da un autorevole membro delle istituzioni statuali per lunghi anni impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata a Palermo in Sicilia (l'effetto rafforzativo per Cosa Nostra dell'apporto esterno di Contrada B. era elevato e derivava, come spiegavano persuasivamente i giudici di merito, dalla semplice percezione in seno all'associazione della sola "disponibilità" di una figura dello spessore del funzionario Contrada B.).

La sentenza penale di condanna è, conseguentemente, ormai passata da tempo in giudicato.

Affrontando più specificamente il tema sollevato dalla istanza difensiva, va detto come la Sez. 2 della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.34147 del 30.4.2015 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 e 416-bis cod. pen., sollevata per assertedo contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 della Costituzione, quest'ultimo **in riferimento all'art. 7 della Convenzione EDU**, per violazione del principio di legalità, nella parte in cui le due disposizioni di legge ordinarie attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di "concorso esterno" in associazioni di tipo mafioso, poiché quest'ultima non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen., e la sua configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'art. 418, comma primo, cod. pen.

A fondamento dell'incidente di costituzionalità era stato essenzialmente posto da parte di alcuni degli imputati ricorrenti il rilievo che la Corte EDU, proprio nella sentenza del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, avrebbe affermato che il citato "concorso esterno" nei reati associativi costituirebbe istituto di creazione giurisprudenziale: *"non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale"*.

Tanto bastava alla Corte di Strasburgo, in applicazione del suo regolamento esecutivo (che non accoglie il principio jura novit curia, ma rimette al principio dispositivo la ricostruzione del quadro normativo e dei relativi orientamenti giurisprudenziali di volta in volta rilevanti) ai fini della ricostruzione del "diritto interno", costituente base dalla quale partire per le ulteriori determinazioni inerenti al caso specificamente esaminato.



Tuttavia il predetto consenso della parti, pur vincolante per la Corte EDU ai fini della decisione cui essa era chiamata, non veniva ritenuto tale dalla Corte di Cassazione, per la quale la relativa affermazione - se recepita nella sua assolutezza - era, in realtà, giuridicamente inesatta.

Osservava, invero, la Corte come, sotto il profilo tecnico-giuridico, la punibilità del concorso eventuale di persone nel reato nasce, nel rispetto del principio di legalità, sancito dall'art. 1 c.p. e dall'art. 25 Cost., comma 2, dalla combinazione tra le singole norme penali incriminatrici speciali che tipizzano reati monosoggettivi, e l'art. 110 c.p., principio generale del concorso di persone applicabile a qualsiasi tipo di reato.

Nel vigente ordinamento, il concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutte le condotte poste in essere dai concorrenti: proprio in virtù di detta unitarietà strutturale, l'evento del reato concorsuale deve essere considerato come effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che hanno posto in essere atti privi dei requisiti di tipicità: *"In virtù dell'art.*

110 c.p. (che ha, dunque, una funzione estensiva dell'ordinamento penale, portato a coprire fatti altrimenti non punibili, ove ciascun concorrente abbia posto in essere non l'intera condotta tipica, ma soltanto una frazione "atipica" di essa), possono, pertanto, assumere rilevanza penale tutte le condotte, anche se atipiche (ovvero singolarmente non integranti quella tipizzata dalla norma penale incriminatrice), poste in essere da soggetti diversi, che, se valutate complessivamente, siano risultate conformi alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, ed abbiano contribuito causalmente alla produzione dell'evento lesivo da essa menzionato. Come per ogni altra ipotesi di reato concorsuale, quindi, anche il c.d. "concorso esterno" nei reati associativi (il problema non si pone, infatti, per il solo reato di cui all'art. 416 bis c.p.) trova la sua giustificazione normativa nella combinazione tra la norma penale incriminatrice (nella specie, l'art. 416 bis c.p.) e la disposizione generale di cui



all'art. 110 c.p., ed è caratterizzato dalle diverse modalità concrete in cui la fattispecie è suscettibile di manifestarsi."

D'altro canto, ha osservato la Corte di Cassazione sempre nella sentenza richiamata, la stessa Corte Costituzionale (sentenza 25 febbraio - 26 marzo 2015, n. 48) ha recentissimamente ribadito che il "concorso esterno" non è, come postulato dalla Corte EDU nella citata sentenza Contrada, un reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce *"dalla combinazione tra la norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'art. 110 c.p."*

In realtà, con riguardo alla configurabilità o meno del c.d. "concorso esterno" (od eventuale, ex art. 110 c.p.) nei delitti associativi, e quindi, per quanto in questa sede più immediatamente rileva, nell'associazione per delinquere di tipo mafioso, il problema tradizionalmente discusso riguardava piuttosto la mera compatibilità dell'estensione ex art. 110 c.p. con le singole norme incriminatrici di volta in volta in questione (questo, e non altro, il contrasto devoluto per la prima volta all'esame delle Sezioni Unite, e risolto dalla sentenza n. 16 del 5 ottobre 1994, Demitry, CED Cass. n. 199386 ss.: *"La sezione feriale, investita della questione, rilevata l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza, anche recentissima, di questa suprema corte sulla compatibilità del concorso eventuale con il reato associativo, con ordinanza in data 30 agosto 1994 rimetteva il ricorso alle sezioni unite"*).

Soltanto in riferimento a tale problema - ferma la matrice esclusivamente ed inequivocabilmente normativa dell'incriminazione, ove ritenuta, in difetto di ragioni di incompatibilità, ammissibile - è stato, pertanto, attribuito rilievo all'esegesi giurisprudenziale.

Alla stregua di quanto sopra esposto, l'istanza non può trovare accoglimento dovendosi ritenere inammissibile.



Non ritiene, peraltro, la Corte che vi sia un vuoto normativo dal punto di vista procedurale non potendo il ricorrente far valere diversamente i diritti nascenti dalla sentenza pronunciata dalla Corte EDU.

Ed invero, l'art.673 c.p.p. disciplina come già osservato, solamente i casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, per cui il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

Nel caso in cui, invece, la vicenda riguardi il merito della accusa mossa all'interessato -ed è illogico ritenere, come affermato dal difensore, che non si debba avere minimamente riguardo al merito della vicenda quasi come se il giudice italiano fosse un mero esecutore dei disposti della Corte EDU, laddove, invece, egli risponde solamente alla legge- nel senso che si contesti la compatibilità di una previsione incriminatrice con la disciplina penale della Corte EDU, l'unico rimedio possibile rimane il giudizio di revisione che, peraltro, nel caso di specie risulta essere già stato promosso dal ricorrente anche con riferimento alla sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo n.3 del 14 aprile 2015 (Contrada/Italia) alla competente Corte di Appello di Caltanissetta che con sentenza 18.11.2015/17.3.2016 ha respinto l'istanza di revisione (vedasi produzione allegata dal P.G. all'odierna udienza).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, 11.10.2016

Il Presidente est.

Depositato in cancelleria
oggi 24/10/2016
IL CANCELLIERE
Marta Salvatore Vitale